

## **REGOLAMENTO**

### **DEL SERVIZIO DI RIMOZIONE COATTA E BLOCCO DEI VEICOLI**

#### **Art. 1**

##### **Disposizioni generali.**

Il presente regolamento disciplina:

- 1) le modalità di intervento del carro attrezzi per la rimozione e/o blocco dei veicoli e la custodia degli stessi disposta dalla Polizia Municipale, e dai soggetti di cui all'art. 17, comma 132 e 133 della L. 127/97 (cosiddetti "ausiliari del traffico"), ai sensi degli artt. 215 e 159, comma 2° del D. Lgs n. 285/92;
- 2) il recupero dei veicoli abbandonati ovvero incidentati, che non siano in sicurezza, e di cui né i proprietari né terzi siano in grado di assumere la custodia;
- 3) il recupero o spostamento di quei veicoli che, pur trovandosi in sosta regolare nella pubblica via, si rendesse necessario rimuovere per motivi di pubblico interesse o di pubblica sicurezza;
- 4) la gestione della depositaria consistente nella custodia e restituzione dei veicoli introdotti, ed attività connesse;
- 5) l'affidamento del servizio.

#### **Art. 2**

##### **Istituzione del servizio di rimozione e/o blocco dei veicoli.**

Il servizio di rimozione dei veicoli viene effettuato nelle strade pubbliche ed in quelle private aperte al pubblico transito, ove sia applicabile il codice della strada.

La rimozione viene effettuata in tutti i casi previsti dal vigente Codice della Strada e quando i veicoli siano stati abbandonati ovvero coinvolti in incidenti e costituiscano intralcio o pericolo alla sicurezza della circolazione.

La rimozione dovrà essere effettuata con le modalità stabilite dall'art. 215 del Codice della Strada e dall'art. 397 del relativo regolamento di esecuzione.

In alternativa alla rimozione, la Polizia Municipale può disporre, anche previo spostamento del veicolo, il blocco dello stesso con attrezzo a chiave applicato alle ruote, senza onere di custodia, purché il veicolo in posizione irregolare non costituisca intralcio o pericolo alla circolazione.

Per la rimozione del blocco, l'avente diritto deve farne richiesta alla Polizia Municipale che provvederà ad inviare sul posto il personale addetto della ditta concessionaria del servizio.

La rimozione del blocco è effettuata previo pagamento da parte del proprietario o avente titolo alla restituzione del veicolo, delle spese di intervento, bloccaggio e rimozione del blocco secondo le modalità stabilite nell'art. 398 del D.P.R. 495/92 ed in base alle tariffe indicate nel presente regolamento.

Il concessionario del servizio procede direttamente alla riscossione delle somme suddette e provvede alla rimozione del blocco redigendo apposito verbale di cui una copia è rilasciata all'avente diritto insieme alla quietanza di pagamento delle spese.

Le operazioni di bloccaggio e di sbloccaggio avvengono di norma senza la presenza dell'operatore di Polizia Municipale.

Dell'avvenuta rimozione del blocco il concessionario deve darne tempestiva comunicazione al Comando di Polizia Municipale.

Le operazioni di sbloccaggio devono essere garantite dal concessionario tutti i giorni, compresi i festivi, per tutto l'arco della giornata (24 ore su 24).

### **Art. 3**

#### **Modalità di affidamento del Servizio.**

L'affidamento del servizio avverrà attraverso procedura concorsuale, secondo le modalità ivi previste, il criterio per l'aggiudicazione, sarà (oltre al possesso dei requisiti previsti dal bando e dalle leggi vigenti), il maggior aggio percentuale sulle tariffe per la rimozione o/e blocco del veicolo, indicate nell'allegato "A".

### **Art. 4**

#### **Durata dell'affidamento del Servizio e requisiti del Concessionario.**

L'affidamento del servizio, ai sensi dell'art. 354 del regolamento di esecuzione al Codice della Strada ha durata biennale.

Il servizio può essere affidato in concessione, ai soggetti che siano in possesso dell'autorizzazione di rimessa di cui all'art 19 del D.P.R. n. 616/77 e dei requisiti indicati nel bando, in particolare devono essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 354 e 394 del D.P.R. 495/92 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada) e dall'art 38 D. Lgs 163/2006 e devono essere forniti di idonea polizza assicurativa per la responsabilità civile verso terzi a copertura di quanto previsto dal codice civile, nel rispetto dei massimali previsti dall'art. 4 D.M. del 04.09.1998. n. 401.

Il concessionario deve attestare, inoltre, che tale polizza copre tutti i rischi connessi all'esercizio delle attività oggetto della presente convenzione e deve comprendere le ipotesi di danneggiamento per atti vandalici, incendio e furto.

Il concessionario solleva il Comune di Teramo da ogni responsabilità e, pertanto, risponde personalmente anche in caso di mancanza di copertura assicurativa che si venga a verificare durante la vigenza della presente convenzione e per l'eventualità che l'ammontare dei danni cagionati possa risultare di importo superiore al massimale assicurato.

Il venir meno dei requisiti previsti dal presente articolo comporta la revoca della concessione a danno del concessionario.

Resta ferma la necessità da parte del concessionario di dotare ciascun veicolo adibito al servizio di rimozione di polizza assicurativa contro la responsabilità civile verso terzi, prevista dall'art. 2043 del codice civile. Il concessionario deve aver assolto tutti gli obblighi verso i propri dipendenti previsti dalle disposizioni vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali, rispettare le norme previste dal D.Lgs. 81/2008 in merito alla sicurezza sui luoghi di lavoro, e assumere a proprio carico tutti gli oneri relativi. Tali oneri ed obblighi devono essere mantenuti per tutto il periodo di vigenza della concessione. A tale proposito l'Amministrazione si riserva di svolgere verifiche periodiche.

### **Art. 5**

#### **Attrezzature.**

La ditta aggiudicatrice deve assicurare il servizio con veicoli, il cui numero sarà indicato nel bando di gara, rispondenti alle caratteristiche definite dagli artt. 12 e 354 del regolamento di esecuzione del Codice della Strada, nonché dall'art. 159 del Codice della Strada.

### **Art. 6**

#### **Depositaria.**

I veicoli rimossi saranno depositati nella depositaria in disponibilità del concessionario, ubicata nel territorio comunale di Teramo, ed essere raggiungibile anche con i mezzi di trasporto pubblico urbano, intendendosi soddisfatta tale condizione nel caso in cui la distanza tra la fermata bus più

vicina e l'accesso della rimessa, calcolata nel percorso pedonale più breve, non disti più di m. 500, inoltre l'area, adeguatamente recintata per tutta l'estensione, dovrà avere una superficie minima tale da consentire il contemporaneo ricovero di almeno 30 autoveicoli e 15 motoveicoli e ciclomotori. All'interno dell'area di deposito dei veicoli la ditta concessionaria dovrà espletare le funzioni di custode, secondo le prescrizioni di cui all'art. 397 c. 3° del dpr 495/92, assumendo le conseguenti responsabilità stabilite dalle vigenti leggi in materia, con particolare riferimento alle norme civilistiche che disciplinano il deposito di beni altrui.

#### **Art. 7**

##### **Orario di Servizio ed estensione della Convenzione.**

Il concessionario dovrà garantire il servizio per l'intero arco dell'anno, festivi inclusi.

L'orario ordinario del servizio corrisponderà all'orario di servizio vigente per gli appartenenti alla Polizia Municipale, fermo restando in caso di necessità, la facoltà di richiedere l'intervento anche oltre tale orario e in orario notturno.

Il servizio di restituzione agli aventi titolo, dei veicoli rimossi, dovrà essere garantito nell'arco orario delle 24 ore compresi i festivi.

L'utilizzo della convenzione che si andrà a stipulare si intende estesa anche agli altri organi di polizia stradale operanti sul territorio comunale.

#### **Art. 8**

##### **Tariffe dei servizi.**

Le tariffe per la rimozione dei veicoli, applicabili ai proprietari o aventi titolo alla restituzione degli stessi, da parte del concessionario del servizio di rimozione, custodia e blocco dei veicoli sono determinate in conformità al D.M. n. 401 del 04.0.1998, art. 1/c.1 e con l'aumento del 20% di cui al comma 2 in considerazione della densità del traffico nell'area urbana e la conseguente difficoltà di assicurare la fluidità della circolazione stradale, nei termini previsti nell'allegato "A" (tariffe) del presente regolamento e aggiornate secondo gli indici ISTAT.

Le tariffe relative alle operazioni di rimozione sopra indicate sono aggiornate all'inizio di ogni anno, secondo quanto stabilito dall'art. 3 del D.M. 401/98.

Nel caso in cui l'interessato sopraggiunga durante le operazioni di rimozione del veicolo è consentita l'immediata restituzione dello stesso previo pagamento delle spese delle operazioni già eseguite e da completare per la restituzione.

Le tariffe relative al servizio di custodia dei veicoli oggetto di rimozione sono altresì indicate nell'allegato "A" e differenziate per tipologia di veicolo e periodo di giacenza in depositaria.

Il concessionario del servizio ha l'obbligo di tenere ben visibile sui veicoli e nel luogo di custodia le tariffe in vigore ed esibirle a richiesta dell'utenza.

#### **Art. 9**

##### **Assicurazioni – Penali e Responsabilità.**

Il concessionario dovrà assumersi la completa responsabilità (anche eventualmente stipulando idonea polizza assicurativa) per eventuali danni provocati ai veicoli ed a terzi nel corso dell'effettuazione delle operazioni relative al servizio, nonché per eventuali danni derivanti al personale ed ai mezzi impiegati.

Esso è responsabile del veicolo dal momento dell'aggancio, al momento della restituzione all'avente titolo.

Il concessionario dovrà essere in regola con l'assicurazione R.C.A. di ogni veicolo ad uso speciale impiegato nel servizio rimozione, secondo quanto previsto dal vigente Codice della Strada. La depositaria utilizzata dovrà essere coperta da assicurazione contro l'incendio e il furto (anche parziale) dei veicoli custoditi e delle cose in essi contenute.

E' fissata una penale di € 200,00 ( euro duecento/00) per ciascun inadempimento a carico della ditta concessionaria che ingiustificatamente non ottemperi alle richieste di intervento da parte degli organi di Polizia Stradale e di Polizia Municipale.

#### **Art. 10**

##### **Esclusione dal pagamento delle spese.**

Nel caso in cui (per cause di forza maggiore e/o di pubblica sicurezza o pubblico interesse) si dovesse procedere allo spostamento o alla rimozione di veicoli regolarmente parcheggiati, nulla sarà dovuto da parte dei proprietari degli stessi. Il compenso spettante alla ditta concessionaria, sarà a carico di chi ha causato l'evento che ha reso necessario l'intervento. In caso di avaria ai mezzi della Polizia Municipale di Teramo la ditta presterà soccorso stradale a titolo gratuito.

#### **Art. 11**

##### **Restituzione dei veicoli rimossi – Modulistica – Registri.**

Per la restituzione del veicolo rimosso, l'avente titolo dovrà presentarsi al responsabile della depositaria, provando il titolo alla restituzione del veicolo e versando le spese di intervento, rimozione e custodia. Dell'avvenuta restituzione, il depositario redige apposito verbale, lo stesso dovrà contenere la data e l'ora della restituzione, nonché la dichiarazione che il veicolo non ha subito danni. Il predetto verbale dovrà essere redatto in triplice copia, (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario), e sarà sottoscritto dal depositario e dall'interessato.

Il depositario dovrà tenere un apposito registro di carico e scarico dei veicoli rimossi e restituiti e dovrà trasmettere ogni mese alla Polizia Municipale, l'elenco dei veicoli giacenti. Delle somme riscosse, il concessionario rilascerà quietanza, in triplice copia secondo le modalità sopraesposte.

Tutta la modulistica necessaria sarà predisposta dalla Polizia Municipale e fornita a spese del concessionario.

#### **Art. 12**

##### **Mancato ritiro dei veicoli rimossi.**

Nell'ipotesi di mancato ritiro del veicolo sottoposto a rimozione, fermo, sequestro, entro i termini prescritti per legge da parte del proprietario o avente titolo, il Comando di Polizia Municipale dando applicazione alle disposizioni previste dal DPR 189/2001, procederà all'inoltro della pratica all'Agenzia del Demanio di Pescara che provvederà al ritiro del mezzo e alla sua successiva alienazione o demolizione.

In tali casi tutte le spese derivanti dall'intervento di rimozione/fermo/sequestro e quelle relative alla custodia del mezzo per tutto il periodo di giacenza, sono completamente a carico del concessionario che non potrà pertanto richiederne il pagamento al Comune di Teramo, ferma restando, per lo stesso concessionario, la possibilità di agire privatamente per via legale nei confronti dei proprietari dei veicoli a tutela del proprio credito.

Nell'eventualità di rimozione o spostamento di veicoli per i quali non può essere fatto gravare sul cittadino il costo dell'intervento, la ditta non potrà avanzare alcuna pretesa di indennizzo o di rimborso all'ente concedente, ferma restandone la obbligatorietà.

#### **Art. 13**

##### **Ritiro degli oggetti giacenti all'interno dei veicoli rimossi.**

Nel caso in cui la persona legittimata al ritiro del veicolo non intendesse ritirare lo stesso, ma soltanto gli oggetti giacenti al suo interno, si provvederà alla consegna, previa autorizzazione dell'Organo di Polizia Stradale o di Polizia Municipale che ha disposto la rimozione, a compilare un apposito verbale, in triplice copia (una da consegnarsi all'interessato, una da trasmettere all'organo accertatore e l'altra da trattenersi da parte del depositario).

#### **Art. 14**

##### **Obblighi del Concessionario e modalità di svolgimento del servizio.**

Il concessionario è tenuto ad eseguire tutte le operazioni inerenti il servizio, con sollecitudine, cautela e diligenza, in modo da non creare intralcio alla circolazione. I veicoli "carroattrezzi" dovranno raggiungere il luogo dell'intervento entro il tempo massimo di trenta (30) minuti dalla chiamata da parte dell'organo accertatore, salvo che il ritardo eccedente sia dovuto a giusta e comprovata causa e sia congruo rispetto alla stessa.

#### **Art. 15**

##### **Penalità – Contenzioso.**

Nel caso di infrazione di lieve entità da parte del Concessionario, (es. momentanea assenza degli addetti alla custodia, lieve ritardo nei tempi di intervento, comportamento irrispettoso nei confronti dell'utenza ovvero rifiuto di operazioni richieste dagli Agenti di Polizia Stradale) sarà applicata, anche su segnalazione degli agenti accertatori, da parte del Comandante della Polizia Municipale di Teramo una penale pari a € 200,00 (euro duecento/00) per episodio. Ripetute lievi infrazioni, o gravi infrazioni (es. abbandono della custodia dei veicoli, percepimento indebito di somme di denaro, alterazione registri) potranno essere causa di rescissione del contratto.

Il Foro territorialmente competente a decidere a qualsiasi controversia che dovesse sorgere in merito alla presente convenzione sarà esclusivamente quello di Teramo.

#### **Art. 16**

##### **Adempimenti del Comando di Polizia Municipale.**

Presso il Comando Polizia Municipale sarà tenuto un registro sulle rimozioni effettuate su cui dovranno essere riportati i seguenti dati:

- tipo veicolo
- targa
- località di prelievo
- orario della rimozione

Le condizioni del veicolo relative a danni di carrozzeria o ad oggetti visibili contenuti all'interno dovranno essere riportate nel relativo verbale di rimozione.

#### **Art. 17**

##### **Versamento delle spettanze al Comune.**

La liquidazione di quanto dovuto all'Amministrazione Comunale a titolo di aggio avverrà con cadenza semestrale, entro il giorno 10 del mese successivo al semestre di riferimento, mediante versamento alla tesoreria Comunale.

Il concessionario fornirà alla Polizia Municipale di Teramo e all'ufficio Ragioneria un quadro riepilogativo della contabilità, a cui allegare le copie delle quietanze di cui all'art. 11.

#### **Art. 18**

##### **Divieto di Subappalto.**

Alla ditta aggiudicataria del servizio, è vietato cedere o subappaltare in tutto o in parte il servizio, a pena della risoluzione del contratto.

#### **Art. 19**

##### **Casi di annullamento del verbale da parte del Prefetto o del Giudice.**

Nel caso di annullamento del verbale di accertamento della violazione al Codice della Strada che ha determinato la rimozione, a seguito di impugnazione ai sensi degli artt. 203 e 204 bis del predetto codice, il concessionario rimborserà l'utente, entro 60 gg. dalla richiesta, di tutte le spese di prelievo, custodia, con possibilità di rivalsa nei confronti dell'Amministrazione che per mezzo dei propri pubblici ufficiali ha disposto la rimozione.

**Art. 20****Zone in cui non si garantisce la rimozione dei veicoli.**

Per motivi oggettivi di spazio, non si garantisce la rimozione nelle strade con larghezza inferiore a 4.00 metri, ed in tutti i casi in cui, a discrezione dell'agente accertatore non vi sia la possibilità tecnica di rimuovere il veicolo.

**Art. 21****Disposizioni finali.**

Quanto non espressamente previsto dalla normativa vigente e/o dal presente regolamento, potrà essere disciplinato dal bando di gara e dall'eventuale capitolato speciale relativo all'affidamento del servizio.



